



**Unione di Comuni
valdarno e valdisieve**

Comuni di Londa – Pelago – Pontassieve – Reggello – Rufina – San Godenzo

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

**valido per l'Unione e per tutti i Comuni che aderiscono al
Servizio Personale Associato**

*Le disposizioni del presente regolamento sono state oggetto di accordo sindacale territoriale
e sono riportate nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale sottoscritto il
20 dicembre 2020*

**Approvato con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione
n. 2 del 14 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile**

Gennaio 2020

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Destinazione del fondo	3
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro	3
Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	4
Art. 5 - Modulazione del fondo	4
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	4
Art. 7 - Suddivisione in lotti	4
Art. 8 - Centrali di committenza	4
CAPO II - FONDO PER LAVORI	5
Art. 9 - Condizioni per attribuzione dell'incentivo e graduazione del Fondo incentivante	5
Art. 10 - Disciplina delle varianti	5
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	5
CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	6
Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture	6
Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante	6
Art. 14 - Modalità di definizione del fondo incentivante	6
Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO IV - NORME COMUNI	7
Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	7
Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	7
Art. 18 - Penalità per errori ed omissioni	7
Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	7
Art. 20 - Principi in materia di valutazione	8
Art. 21 - Funzioni articolate e singole	8
Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	8
Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo	8
Art. 24 - Liquidazione - limiti	9
Art. 25 - Correlazione fra i compensi previsti dal presente regolamento, la retribuzioni di risultato e i compensi relativi alla produttività	9
Art. 26 - Informazione e confronto	10
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 27 - Campo di applicazione	10
Art. 28 - Disposizioni transitorie per i Comuni privi di regolamento	10
Art. 29 - Disposizioni transitorie per i Comuni già dotati di regolamento	10
Art. 30 - Norme finali e di rinvio	10

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Il presente regolamento si applica all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e ai singoli Comuni aderenti.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive da parte del D.lgs. 56/2017, è menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa territoriale conclusa con ACCORDO sottoscritto in data 20 dicembre 2020.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara. L'importo a base di gara è costituito dall'importo di lavori, servizi e forniture, soggetto a ribasso e dall'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo come sopra formato, confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Le somme destinate al fondo di cui al presente regolamento sono escluse dal limite della spesa alle risorse destinate al trattamento del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti degli enti, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa - gruppo di lavoro - destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella

struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Possono far parte del gruppo di lavoro i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che abbiano specifici requisiti tecnici in relazione allo specifico progetto di lavori, servizi e forniture.
8. I dipendenti possono assumere incarichi di partecipazione ad altri gruppi di lavori istituiti presso altre amministrazioni pubbliche, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle stesse amministrazioni.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente o responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da considerarsi di non particolare complessità;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) i lavori di importo inferiore a euro 20.000;
 - e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000;
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
 - g) lavori attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamenti senza procedure di gara.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", oppure "prestazionale".

Art. 8 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dal Servizio Centro Unico Appalti (CUA) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseve, allo stesso è attribuito un incentivo come previsto nelle tabelle di cui agli art. 11 e 15 del presente regolamento.
2. La quota assegnata al CUA è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II - FONDO PER LAVORI

Art. 9 - Condizioni per attribuzione dell'incentivo e graduazione del Fondo incentivante

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è lo svolgimento di una procedura di affidamento, ai sensi della normativa prevista dal Codice.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro è richiesto almeno il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.
3. L'incentivo è riconosciuto anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità.
4. Il fondo incentivante è modulato secondo le seguenti percentuali in ragione degli importi a base di gara:
 - da euro 20.000,00 ad euro 1.000.000,00percentuale del 2,00%
 - da euro 1.000.000,00 a soglia comunitariapercentuale del 1,50%
 - importi oltre la soglia comunitariapercentuale del 1,00%
5. Il fondo incentivante, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, è comprensivo anche degli oneri riflessi a carico dell'Ente e del contributo IRAP.

Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione / Figure		Percentuale
1)	Responsabile unico del procedimento	45%
2)	Programmazione della spesa	4%
3)	Verifica preventiva della progettazione	4%
4)	Predisposizione e controllo degli atti di gara e delle relative procedure effettuate dal CUA	15%
5)	Direzione lavori	25%
6)	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5%
7)	Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	2%
Totale		100%

2. Ogni singola figura che effettua la prestazione come sopra individuata, può essere coadiuvata da propri collaboratori. Con l'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 3, vengono individuate le figure necessarie per l'attuazione dell'appalto, in funzione dei compiti organizzativi, professionali ed operativi, individuando anche dipendenti per collaborazione e supporto con funzioni di natura tecnica e/o amministrativa.
3. L'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro individua, quando e se necessario, i collaboratori con funzioni tecniche e/o amministrative di supporto ad ogni singola figura. La figura del RUP è sempre coadiuvata da almeno un collaboratore con funzioni amministrative, ove presente.
5. Per i collaboratori di supporto con funzioni amministrative, è riservata un'unica quota da ripartire fra gli stessi, variabile dal 5% al 10% della quota spettante ad ogni singola figura; tale percentuale è determinata come disciplinato al successivo comma 3.
6. La quota complessivamente spettante al CUA è ripartita dal responsabile al proprio personale con proprio atto interno, nel rispetto della disciplina del presente Regolamento.

7. La ripartizione della percentuale assegnata, fra la singola figura ed i propri collaboratori, è determinata nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro, in funzione delle specifiche attività previste all'interno della singola prestazione. La ripartizione può essere modificata in ogni momento con atto del Responsabile, con adeguate motivazioni.
8. Nel caso non ci si avvalga del Centro Unico Appalti (CUA), la relativa percentuale è attribuita alla figura del RUP.
9. Per le prestazioni che non vengono svolte da parte dei dipendenti, le relative percentuali non verranno corrisposte.
10. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara.
2. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è lo svolgimento di una gara, ai sensi della normativa prevista dal Codice, nonché la nomina del direttore dell'esecuzione.
3. Per i servizi e le forniture di importo fino a Euro 100.000,00 è necessario almeno l'approvazione del documento di progettazione di servizi e /o forniture.
4. Per i servizi e le forniture sopra la soglia di Euro 100.000,00 il progetto è formato secondo i contenuti previsti dall'art. 23 comma 15 del Codice.

Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. Il fondo incentivante è modulato secondo le seguenti percentuali in ragione degli importi a base di gara:
 - da euro 20.000,00 alla soglia comunitariapercentuale del 2,00%
 - per la parte compresa fra la soglia comunitaria ed euro 1.000.000,00..percentuale del 1,50%
 - per la parte oltre euro 1.000.000,00.....percentuale del 1,00%

Art. 14 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di cui all'art. 13 applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. L'ottanta per cento delle risorse del fondo, corrispondenti alle percentuali di cui al precedente art. 13, sono attribuite fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro secondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo indicati nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione / Figura		Percentuale
1)	Responsabile unico del procedimento	40%
2)	Programmazione della spesa	5%
3)	Verifica preventiva della progettazione	5%
4)	Predisposizione e controllo degli atti di gara e delle relative procedure effettuate dal CUA	15%
5)	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità.	35%
Totale		100%

2. Ogni singola figura che effettua la prestazione come sopra individuata, può essere coadiuvata da propri collaboratori. Con l'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 3, vengono individuate le figure necessarie per l'attuazione dell'appalto, in funzione dei compiti organizzativi, professionali ed operativi, individuando anche dipendenti per collaborazione e supporto con funzioni di natura tecnica e/o amministrativa.
3. L'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro individua, quando e se necessario, i collaboratori con funzioni tecniche e/o amministrative di supporto ad ogni singola figura. La figura del RUP è sempre coadiuvata da almeno un collaboratore con funzioni amministrative, ove presente.
4. Per i collaboratori di supporto con funzioni amministrative, è riservata un'unica quota da ripartire fra gli stessi, variabile dal 5% al 10% della quota spettante ad ogni singola figura; tale percentuale è determinata come disciplinato al successivo comma 3.
5. La quota complessivamente spettante al CUA è ripartita dal responsabile al proprio personale con proprio atto interno, nel rispetto della disciplina del presente Regolamento.
6. La ripartizione della percentuale assegnata, fra la singola figura ed i propri collaboratori, è determinata nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro, in funzione delle specifiche attività previste all'interno della singola prestazione. La ripartizione può essere modificata in ogni momento con atto del Responsabile, con adeguate motivazioni.
7. Nel caso non ci si avvalga del Centro Unico Appalti (CUA), la relativa percentuale è attribuita alla figura del RUP.
8. Per le prestazioni che non vengono svolte da parte dei dipendenti, le relative percentuali non verranno corrisposte.
9. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo non vengono ripartite; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Qualora le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non siano svolte da personale dipendente della Pubblica Amministrazione ma svolte da professionisti esterni o non previste, le relative quote non verranno corrisposte. Le stesse dovranno essere destinate ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113, comma 4, del Codice.

Art. 18 - Penalità per errori ed omissioni

1. I dipendenti cui sono affidate le funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza ovvero che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio all'Ente, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è effettuato dal responsabile preposto alla struttura competente, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e garantendo l'attivazione del contraddittorio.

Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dagli articoli 106 e 107 del Codice o comunque non imputabili alla diretta responsabilità del dipendente incaricato, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come

determinata nella tabella che segue.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia	Misura	Riduzione %
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60

Art. 20 - Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote e la disciplina prevista dal presente regolamento. Ai fini della attribuzione, il Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
- Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Art. 21 - Funzioni articolate e singole

- Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

- Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo

- La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area/Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
- Il personale ammesso alla ripartizione dell'incentivo che dovesse, su autorizzazione del responsabile del servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto delle tempistiche disciplinate dal presente regolamento, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
- L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
 - all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
4. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.
5. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.
6. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente/responsabile del servizio preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.
7. Il responsabile del servizio preposto prima di procedere alla liquidazione degli incentivi accerta che si siano verificati gli eventi utili a dar corso alla liquidazione medesima oltre a verificare l'assenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle diverse attività.
8. L'atto di liquidazione è trasmesso al Servizio Personale Associato con la specifica attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, con riferimento, cioè, all'annualità in cui è stata resa la prestazione.

Art. 24 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.
3. Ai fini della verifica del tetto di cui al presente articolo gli incentivi sono calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.

Art. 25 - Correlazione fra i compensi previsti dal presente regolamento, la retribuzioni di risultato e i compensi relativi alla produttività

1. Al fine di ottenere una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti, ed in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera j), del CCNL 21/05/2018, si prevede un sistema di perequazione fra compensi derivanti dal presente regolamento e compensi relativi alla produttività ed alla retribuzione di risultato, per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
2. Il bilanciamento fra produttività, indennità di risultato e incentivi di cui al presente regolamento avverrà applicando il criterio della competenza. Il meccanismo si applica attraverso la decurtazione dei compensi della produttività, o retribuzione di risultato per le posizioni organizzative, spettanti di una percentuale progressiva per scaglioni, come riportato nella seguente tabella.

Importo annuale degli incentivi tecnici - per competenza	Decurtazione della produttività e/o dell'indennità risultato	Quota spettante di produttività/risultato
Fino a 1.000,00 euro	nessuna decurtazione	100%
Da 1.000,01 a 2.000,00 euro	10%	90%

Importo annuale degli incentivi tecnici - per competenza	Decurtazione della produttività e/o dell'indennità risultato	Quota spettante di produttività/risultato
Da 2.000,01 a 4.000,00 euro	25%	75%
Oltre 4.000,00 euro	50%	50%

3. Le somme decurtate rientrano nella disponibilità del Fondo delle risorse decentrate.

Art. 26 - Informazione e confronto

1. Il Servizio Personale Associato fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione e si applica all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed ai Comuni che aderiscono all'Unione.

Art. 28 – Disposizioni transitorie per i Comuni privi di regolamento

1. Per le attività svolte a decorrere dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016) e fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove le somme corrispondenti siano state inserite nel Fondo decentrato dell'anno di competenza e il relativo finanziamento sia stato considerato nell'ambito delle somme già previste all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni o quando vi sia sufficiente copertura economica.

2. Per le attività svolte a decorrere dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore del comma 5-bis dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016) e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato considerato nell'ambito delle somme già previste all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni o quando vi sia sufficiente copertura economica.

Art. 29 – Disposizioni transitorie per i Comuni già dotati di regolamento

1. Per i Comuni che si erano già dotati di regolamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono fatti salvi gli atti assunti in attuazione del regolamento medesimo. Tale regolamento continua altresì ad applicarsi agli incentivi per lavori, servizi e forniture già impegnati e per i quali non sia ancora maturato il diritto alla relativa corresponsione.

2. Per i detti Comuni il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture approvati successivamente alla sua entrata in vigore e, comunque, non prima del 1° gennaio 2020.

Art. 30 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tal caso, in attesa dell'adeguamento delle presenti disposizioni, si applica la normativa sopravvenuta.